

# COMUNE DI MONTELONGO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## **REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO E IL TRASFERIMENTO DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

(articolo 3 della Legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33)

Approvato con delibera del Commissario ad acta n. 14 del 08.05.2002

INDICE

CAPO I – Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 1

CAPO II – Medie strutture di vendita

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

CAPO III – Grandi strutture di vendita

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

CAPO IV – Norme finali e transitorie

## **CAPO I**

### **Definizioni ed ambito di applicazione**

#### Art. 1

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di apertura, ampliamento e trasferimento di sede e di titolarità delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio del comune di Montelongo.

L'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, l'accorpamento, il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita è rilasciata contestualmente al titolo edilizio ove questo non sia già esistente.

## **CAPO II**

### **Medie strutture di vendita**

#### Art. 2

La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una struttura di vendita deve essere presentata – utilizzando la apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – allo sportello unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/98 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447.

L'istanza deve essere diretta al Responsabile del servizio della struttura comunale preposta allo sportello unico – di seguito responsabile del servizio – il quale – entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune – procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

La domanda deve essere corredata da:

- a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) pianta planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali, delle superfici di vendita e di quelle a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari,

Qualora l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile del servizio richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 7 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile del servizio, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Decorso 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del comune senza che sia stata emessa e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

### Art. 3

Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso lo sportello unico.

Il Responsabile del servizio indice una conferenza di servizi invitando i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e ss. Della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Art. 4

Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33, il Responsabile del servizio – previa redazione da parte del Responsabile del procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri di insediabilità e localizzabilità – rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato.

L'autorizzazione indica:

- a. la titolarità del provvedimento;
- b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
- c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
- d. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.

L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

### Art. 5

Le medie strutture di vendita devono essere attivate – per almeno i due terzi della superficie autorizzata – entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile del servizio può concedere una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile del servizio nel termine perentorio di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.

In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

### Art. 6

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

La comunicazione di sub ingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.

Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi e intestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 entro sei mesi dalla re intestazione.

### **CAPO III**

#### **Grandi strutture di vendita**

##### Art. 7

La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita deve essere presentata – utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – allo sportello unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/98 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447.

L'istanza deve essere diretta al Responsabile del servizio della struttura comunale preposta allo sportello unico – di seguito Responsabile del servizio – il quale – entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune – procede agli adempimenti di cui all'articolo 12 comma 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33 e agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 12 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33 nonché da:

- a) relazione tecnico – economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante;
- b) studio della viabilità dell'area, corredata da un'analisi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) simulazione dei prevedibili flussi generali/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte.

Entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del comune, il Responsabile del servizio indice la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 fissandone la data di svolgimento per un giorno non antecedente il trentesimo giorno successivo a quello d'indizione.

Qualora l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre, altresì, presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile del servizio richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile del servizio, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, il Responsabile del servizio trasmette a tutti i soggetti convocati copia della documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una propria relazione attestante la conformità ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33.

Decorsi 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

#### Art. 8

Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso lo sportello unico.

Il Responsabile del servizio procede ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento invitando alla conferenza di servizi anche i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico,

#### Art. 9

La conferenza di servizi, all'inizio della prima seduta, assume – a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto – le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori ed all'accertamento della legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.

Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi –anche collegiali – istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.

Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto un rappresentante della Regione Molise, uno della Provincia ed il dirigente del servizio competente del Comune; partecipano, inoltre, con funzioni consultive e senza diritto di voto i soggetti indicati dall'articolo 12 comma 5 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del comune con qualifica non inferiore alla posizione D del CCNL comparto Regioni – Enti Locali – 31.03.1999.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente invitata, non vi abbia partecipato o vi abbia partecipato con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne la volontà.

Le amministrazioni preposte alla tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico – eventualmente invitate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento si pronunciano in merito all'interesse da ciascuna tutelato.

In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui all'art. 7 comma 9 del presente regolamento è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza.

Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 12 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33, dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dal presente regolamento, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

#### Art. 10

Acquisite le determinazioni della conferenza di servizi, il Responsabile del servizio rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato entro i dieci giorni successivi.

L'autorizzazione indica:

- a. la titolarità del provvedimento;
- b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
- c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
- d. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali,

L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

#### Art. 11

Le grandi strutture di vendita devono essere attivate – per almeno i due terzi della superficie autorizzata – entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile del servizio può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile del servizio entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

#### Art. 12

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114.

La comunicazione di sub ingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.

Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi e intestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 entro sei mesi dalla re intestazione.

### **CAPO IV**

#### **Norme finali e transitorie**

#### Art. 13

Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono qualificate medie strutture di vendita.

Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono qualificate grandi strutture di vendita.

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dandone immediata comunicazione al comune.

Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

#### Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della Giunta Regionale ovvero decorsi i termini previsti dall'art. 4 della Legge Regionale 27 settembre 1999, n. 33.